



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **Le novità del c.d. DL "Aiuti-*bis*" convertito (L. 21 settembre 2022, n. 142)**

*(Circolare n. 17 del 28 settembre 2022)*

## Indice

1. Premessa	3
2. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti	4
2.1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)	4
2.2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)	4
2.2. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)	4
2.4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)	5
2.5. Proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas (art. 6)	5
2.6. Proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)	7
2.7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)	7
2.8. Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi (art. 9-ter)	8
2.9. Realizzazione di impianti fotovoltaici (art. 11 co. 4-bis)	8
3. Novità in materia di agevolazioni	8
3.1. <i>Fringe benefit</i> : incremento del limite di esenzione per il 2022 (art. 12)	8
3.2. Interventi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (artt. 13)	9
4. Novità in tema di IVA e accise	9
4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)	9
4.2. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 8)	10
5. Altre disposizioni	11
5.1. Detrazioni edilizie - Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Responsabilità solidale del cessionario (art. 33-ter)	11
5.2. Installazione di vetrate panoramiche amovibili - Attività di edilizia libera (art. 33-quater)	12
5.3. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE (art. 35)	12
5.4. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)	13
5.5. Definizione delle liti pendenti in Cassazione (art. 41-bis)	13
5.6. Versamento del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 42)	13
5.7. Progetto <i>Guaranties Loans Active Management</i> (GLAM) (art. 42-quater)	14

## 1. Premessa

---

Sulla G.U. 21.9.2022 n. 221, è stata pubblicata la L. 21.9.2022 n. 142 di conversione del DL 9.8.2022 n. 115 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. DL "Aiuti-*bis*")".

Il decreto è entrato in vigore il 10.8.2022, mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 22.9.2022.

Di seguito, vengono esaminati gli articoli di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (§ 2), sulle novità in materia di agevolazioni (§ 3) e in tema di IVA e accise (§ 4) e sulle "altre" disposizioni (§ 5).

Tra le novità introdotte in sede di conversione del DL 115/2022 si segnalano:

- la limitazione della responsabilità relativamente ai crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 121 del DL 34/2020 nei soli casi in cui il "*concorso alla violazione*" sia attuato con "*con dolo o colpa grave*" (art. 33-*ter*);
- la modifica delle regole relative agli interventi di realizzazione e installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (art. 33-*quater*);
- l'introduzione di un fondo per contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi volto a contrastare gli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica (art. 9-*ter*);
- la modifica della disciplina della definizione delle liti pendenti in Cassazione (art. 41-*bis*);
- lo sviluppo del progetto *Guaranties Loans Active Management* (GLAM), per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI (art. 42-*quater*).

Non formano oggetto della presente circolare le disposizioni in materia di lavoro e previdenza (Capo IV):

- esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20);
- anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022 (art. 21);
- modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-*bis*, introdotto in sede di conversione);
- estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (art. 22);
- rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 23);
- lavoro agile per lavoratori fragili, genitori di figli "*under 14*" e lavoratori maggiormente esposti al rischio (art. 23-*bis*, introdotto in sede di conversione);
- iniziative multilaterali in materia di salute (art. 24);
- bonus psicologi (art. 25, modificato in sede di conversione);
- lavoro agile per il settore privato (art. 25-*bis*, introdotto in sede di conversione);
- modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'art. 44 del DL 17 maggio 2022 n. 50 (art. 26);
- rifinanziamento del Fondo per bonus trasporti (art. 27).

## **2. Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti**

---

### **2.1. Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1)**

Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto MISE 28.12.2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3 co. 9 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'art. 6 del DL 21.3.2022 n. 21 (pari a 12.000,00 euro per il periodo 1.4-31.12.2022), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30.9.2022.

Ciò al fine di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

### **2.2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (art. 2)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022 è stata confermata la sostituzione della definizione di "*clienti vulnerabili*" di cui all'art. 22 co. 2-*bis* del DLgs. 23.5.2000 n. 164 (recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale) individuati come i clienti civili:

- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'art. 1 co. 75 della L. 124/2017;
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni.

### **Fornitura al costo di approvvigionamento**

Viene altresì disposto che, a decorrere dall'1.1.2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai suddetti clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

### **2.3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (art. 3)**

Fino al 30.4.2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa

fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10.8.2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

#### **2.4. Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (art. 4)**

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare (nel limite di 1.100 milioni di euro per l’anno 2022), per il quarto trimestre 2022:

- le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

#### **2.5. Proroga al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 6)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022, è stata confermata la proroga per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

##### **Imprese “energivore”**

È riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

##### **Imprese “non energivore”**

Alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o

superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Imprese "gasivore"**

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Imprese "non gasivore"**

Alle imprese "non gasivore" (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Modalità di utilizzo**

Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.12.2022 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2022.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

## **2.6. Proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022, è stata confermata la proroga del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'art. 18 del DL 21/2022, relativamente alle spese sostenute per gli acquisti di combustibile effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

## **2.7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 9)**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 9 in commento – non modificato in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili:

- un fondo con dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario (co. 1);
- un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.6.2009 (co. 3).

I fondi stanziati:

- non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

## **Abrogazione delle misure alle imprese di trasporto di passeggeri con autobus**

Sono abrogati i co. 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 3 del DL 50/2022, che autorizzavano spese in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus.

## **2.8. Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi (art. 9-*ter*)**

La disposizione in commento – introdotta in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – istituisce un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

La misura è finalizzata a ristorare i predetti enti dagli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica.

L'Autorità delegata in materia di sport individua le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, con decreto da adottare entro 30 giorni dal 22.9.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 115/2022).

## **2.9. Realizzazione di impianti fotovoltaici (art. 11 co. 4-*bis*)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022, è stata prevista, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali di cui all'art. 6 co. 2-*septies* del DL 50/2022, la facoltà di realizzazione, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6-*bis* del DLgs. 28/2011, anche qualora tali impianti siano situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del DLgs. 42/2004 (aree di notevole interesse pubblico), purché:

- fino al 16.7.2024 (24 mesi dal 16.7.2022, data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022);
- a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

## **3. Novità in materia di agevolazioni**

---

### **3.1. *Fringe benefit*: incremento del limite di esenzione per il 2022 (art. 12)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 co. 3 del TUIR, limitatamente al 2022, viene previsto l'incremento della soglia di esenzione dei *fringe benefit*, ampliandone anche l'ambito applicativo.

A tal fine, l'art. 12 in commento dispone che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il

valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600,00 euro (in luogo dei 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR).

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

### **Somme per il pagamento delle utenze domestiche**

Nella suddetta soglia sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a:

- servizio idrico integrato;
- energia elettrica;
- gas naturale.

### **3.2. Interventi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (art. 13)**

La disposizione in commento – non modificata in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – riconosce l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del DLgs. 102/2004 per le imprese agricole *ex art. 2135 c.c.*, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e Bolzano, qualora al contempo:

- abbiano subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022;
- al verificarsi dell'evento, non beneficiassero della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di emergenza idrica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022 (ossia entro il 9.10.2022) per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

## **4. Novità in tema di IVA e accise**

---

### **4.1. Riduzione dell'IVA sul gas per il quarto trimestre 2022 (art. 5)**

L'art. 5 in commento – non modificato in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – estende l'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali di cui all'art. 26 co. 1 del DLgs. 504/95 (TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Vengono in tal modo riproposte analoghe riduzioni temporanee dell'aliquota IVA, già previste con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di:

- ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2 del DL 130/2021, conv. L. 171/2021);

- gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021);
- aprile, maggio e giugno 2022 (art. 2 del DL 17/2022, conv. L. 34/2022);
- luglio, agosto e settembre 2022 (art. 1-*quater* del DL 50/2022, conv. L. 91/2022).

Come chiarito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 368 e dalle circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20 e 3.12.2021 n. 17, l’aliquota IVA del 5% in esame è applicabile, in via temporanea:

- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
- sia alle predette somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

### **Contratti di “servizio-energia”**

La previsione dell’aliquota del 5% è estesa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

### **Riduzione degli oneri di sistema**

Al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre 2022.

### **4.2. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 8)**

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

### **Decorrenza e durata della rideterminazione**

La descritta rideterminazione delle aliquote di accisa ed IVA si applica a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022.

In precedenza, una misura analoga era stata prevista per il periodo:

- dal 3.5.2022 all'8.7.2022, ai sensi dell'art. 1-*bis* del DL 21/2022;
- dal 9.7.2022 al 2.8.2022, per effetto del DM 24.6.2022;
- dal 3.8.2022 al 21.8.2022, per effetto del DM 19.7.2022.

Per il periodo sopra indicato (dal 22.8.2022 al 20.9.2022), non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

## **Adempimenti**

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 7.10.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022.

La predetta comunicazione non deve essere effettuata qualora sia introdotta una nuova rideterminazione delle aliquote di accisa in argomento, a decorrere dal 20.9.2022.

## **5. Altre disposizioni**

---

### **5.1. Detrazioni edilizie - Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Responsabilità solidale del cessionario (artt. 33-*ter*)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022, è stata prevista la limitazione della responsabilità relativamente ai crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il "*concorso alla violazione*" sia attuato con "*con dolo o colpa grave*".

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitata ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e delle attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-*ter* del DL 34/2020.

### **Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l'attestazione di congruità dei costi**

Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell'art. 121 co. 1-*ter* del DL 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all'epoca.

La disposizione si applica a condizione che il cedente:

- sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del

DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 dello stesso decreto o da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;

- coincida con il fornitore.

Si ricorda che le novità in materia di comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura sono state commentate nella nostra circolare AIDC n. 16 del 27.9.2022.

## **5.2. Installazione di vetrate panoramiche amovibili - Attività di edilizia libera (art. 33-*quater*)**

In sede di conversione in legge del DL 115/2022, è stata prevista l'introduzione degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti (c.d. "VEPA") tra quelli di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, purché tali elementi:

- siano diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favoriscano una naturale micro aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

## **5.3. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE (art. 35)**

Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito (progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno) sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 (il 50% di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10.8.2022);
- per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, la dotazione del Fondo IPCEI (art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160) è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

La disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

#### **5.4. Fondo Unico Nazionale Turismo (art. 36)**

Il Fondo Unico Nazionale Turismo di parte capitale di cui all'art. 1 co. 368 della L. 30.12.2021 n. 234 – istituito con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'art. 5 co. 1, ultimo periodo, del DM 9.3.2022 n. 3462.

Il Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente di cui all'art. 1 co. 366 della L. 30.12.2021 n. 234 – istituito con una dotazione iniziale pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024 – è incrementato di 16.958.333 di euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'art. 4 co. 2 del DM 9.3.2022 n. 3462.

L'articolo non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

#### **5.5. Definizione delle liti pendenti in Cassazione (art. 41-bis)**

In materia di definizione delle liti pendenti in Cassazione, viene eliminato dai primi due commi dell'art. 5 della L. 130/2022 il riferimento alla pendenza della lite al 15.7.2022.

È ora chiaro che, ai fini della definizione, rileva solo la data del 16.9.2022, di entrata in vigore della L. 130/2022.

L'articolo è stato aggiunto in sede di conversione in legge del DL 115/2022.

#### **5.6. Versamento del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 42)**

L'articolo in commento – che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – modifica l'impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il "caro bollette" determinato sugli extraprofiti delle imprese del settore energetico ai sensi dell'art. 37 del DL 21/2022.

La sanzione ordinaria per il versamento tardivo dell'acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto entro il 30.6.2022, e la riduzione derivante dall'istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.

Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione *ex art.* 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non versate).

Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati.

La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, vale a dire dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.

### **5.7. Progetto *Guaranties Loans Active Management (GLAM)* (art. 42-*quater*)**

Per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI (la cui operatività è stata potenziata a seguito della pandemia da COVID-19), l’art. 42-*quater* in commento – introdotto in sede di conversione in legge del DL 115/2022 – autorizza AMCO (*Asset Management Company spa*) a costituire, entro 3 anni dall’autorizzazione della Commissione europea, uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori o a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, come definiti all’art. 4, paragrafo 1, punto 39 del regolamento (UE) 575/2013.

Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati mediante:

- l’emissione di titoli;
- l’assunzione di finanziamenti

da parte del patrimonio destinato.

La norma disciplina le funzioni di AMCO, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati e il loro funzionamento.

### **Concessione di nuovi finanziamenti ai debitori ceduti**

In particolare, il co. 3, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti in oggetto, prevede che le banche, gli intermediari finanziari ex art. 106 del DLgs. 385/93 (TUB) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato.

La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista avente i requisiti di cui all’art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019<sup>1</sup>, il quale attesti che il

---

<sup>1</sup> Il professionista deve: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Inoltre, il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Al professionista si applicano le disposizioni sulle sanzioni in materia di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 del DLgs. 14/2019).

finanziamento appare idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In presenza della relazione del professionista, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare.

Le norme in esame si applicano anche ai finanziamenti concessi da AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati.

### **Decreti attuativi**

Con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro 90 giorni dal 22.9.2022, potranno essere previste apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché alle modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

Inoltre, con uno o più decreti del MEF, adottati di concerto con il MISE, potranno essere dettate ulteriori disposizioni attuative, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale.